



COMUNE DI
RADICONDOLI
PROVINCIA DI SIENA

Via Tiberio Gazzei, 89
53030 RADICONDOLI (SI)
Tel. 0577 790910

WivoaRadicondoli

Comune di Radicondoli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

(ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni)

Approvato con delibera:

- *Consiglio Comunale n. 12 del 29.04.2026*

Sommario

Titolo 1 - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 Campo di applicazione.....	4
Art. 2 Forma di gestione	4
Art. 3 Principi generali	4
Art. 4 Oggetto del Regolamento.....	5
Art. 5 Definizioni	5
Art. 6 Classificazione dei rifiuti	7
Art. 7 Gestione dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche	7
Art. 8 Attività di competenza del Comune	8
Art. 9 Ordinanze contingibili e provvedimenti	8
Art. 10 Attività di competenza del Gestore	9
Art. 11 Informazione.....	10
Art. 12 Obblighi e divieti dei produttori o detentori dei rifiuti urbani	10
Titolo 2 - NORME PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI	11
Art. 13 Perimetro di espletamento del servizio, ripartizione in zone del territorio comunale e modello di Raccolta Differenziata da applicarsi	11
Art. 14 Definizione dei criteri generali per l'attuazione del conferimento e della raccolta dei rifiuti	12
Art. 15 Norme specifiche per l'attuazione della raccolta differenziata: materiali ammessi e non ammessi nelle frazioni di rifiuto differenziato.....	13
Art. 16 Norme generali e specifiche per la raccolta dei rifiuti vegetali provenienti da attività di manutenzione del verde pubblico.....	14
Art. 17 Centro di Raccolta.....	14
Art. 18 Gestione del Centro di Raccolta	14
Art. 19 Modalità di conferimento e tipologie di rifiuti conferibili al Centro di Raccolta.....	15
Titolo 3 - LE RACCOLTE DELLE SINGOLE FRAZIONI	16
Art. 20 Finalità della raccolta differenziata	16
Art. 21 Raccolta porta a porta della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU).....	16
Art. 22 Raccolta porta a porta della carta e degli imballaggi in carta e cartone	17
Art. 23 Raccolta porta a porta multimateriale leggero (c.d. "sacco giallo")	18
Art. 24 Raccolta porta a porta degli imballaggi in vetro.....	19
Art. 25 Raccolta porta a porta del residuo indifferenziato.....	20
Art. 26 Raccolte stradali e di prossimità.....	21
Art. 27 Raccolta rifiuti cimiteriali.....	22
Art. 28 Raccolta differenziata di rifiuti urbani pericolosi o che richiedono particolari modalità di trattamento	23
Art. 29 Raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti	24

Titolo 4 – PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI	24
Art. 30 Il compostaggio domestico dei rifiuti organici e vegetali	24
Titolo 5 - NORME PER L'IGIENE URBANA	25
Art. 31 Raccolta dei rifiuti abbandonati su suolo pubblico o ad uso pubblico	25
Art. 32 Pulizia delle aree in occasione di feste popolari, sagre, manifestazioni in genere	25
Art. 33 Attività di volantinaggio.....	26
Art. 34 Carico e scarico di merci e materiali, defissione manifesti, rimozione degli ingombri	26
Art. 35 Pulizia di aree occupate da cantieri.....	26
Art. 36 Rimozione di scarichi abusivi su suolo pubblico o di uso pubblico	26
Art. 37 Obblighi di chi conduce animali domestici	27
Titolo 6 - SISTEMA SANZIONATORIO, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	27
Art. 38 Preposti alla verifica del rispetto delle norme	27
Art. 39 Verifiche e controlli	27
Art. 40 Regime sanzionatorio	28
Art. 41 Accertamento mediante videosorveglianza	29
Art. 42 Entrata in vigore e abrogazioni.....	29
Art. 43 Campagna di informazione alla cittadinanza.....	30
Art. 44 Clausola di adeguamento	30

Titolo 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'Art. 198, comma 2, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i, nel seguito denominato Testo Unico Ambientale (TUA), della L.R. n. 25/1998 e s.m.i., del Piano Regionale di Gestione Rifiuti (nel seguito PRGR), nonché delle ulteriori disposizioni normative applicabili in materia.
2. Il Regolamento disciplina il servizio di gestione dei rifiuti urbani nelle fasi di conferimento, raccolta differenziata e trasporto, avvio al trattamento nonché la gestione delle ulteriori frazioni definite all'Art. 184 del TUA.
3. Ove non diversamente specificato, le norme e prescrizioni del presente Regolamento si applicano:
 - a. per quanto attiene alle disposizioni specifiche di disciplina dei pubblici servizi di gestione dei rifiuti urbani, entro i limiti delle zone all'interno delle quali sono istituiti i servizi medesimi;
 - b. per quanto attiene alle norme finalizzate alla tutela igienico-sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza, nonché al perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 3 del presente Regolamento, all'intero territorio comunale.
4. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano agli effluenti emessi nell'atmosfera e, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni normative, ai rifiuti speciali e/o alle categorie di utenze non domestiche o superfici delle medesime, di cui al comma 3 dell'art. 6 del presente Regolamento, che non producono rifiuti urbani ai sensi del TUA.
5. Il servizio di gestione dei rifiuti è disciplinato, oltre che dalle disposizioni in precedenza richiamate e dal presente Regolamento comunale, dal Contratto di Servizio stipulato con il Gestore e dalla Carta dei Servizi, oltre che dalle disposizioni previste nel Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI), per quanto applicabili.

Art. 2 Forma di gestione

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani si configura come un servizio di pubblico interesse ed è effettuato nel rispetto della normativa europea e nazionale sull'evidenza pubblica e sull'affidamento dei servizi pubblici locali.

Art. 3 Principi generali

1. La gestione dei rifiuti urbani è disciplinata dal presente Regolamento ed è condotta:
 - a. nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità;
 - b. in modo tale da garantire l'uguaglianza tra i cittadini, garantendo parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
 - c. secondo criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità al fine di assicurare:
 - la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - una efficace protezione della salute degli organismi viventi;
 - la tutela dell'ambiente e del paesaggio;
 - un elevato livello di qualità delle aree urbane e periurbane.
2. La gestione dei rifiuti, di qualsiasi genere e provenienza, costituisce attività di pubblico interesse ed ha carattere di servizio pubblico essenziale da esercitare con l'osservanza di particolari cautele e garanzie, tali da assicurare e soddisfare gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici.

Art. 4 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina:

- a. le modalità di effettuazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani mediante la definizione e delimitazione del perimetro in cui sono attivati i servizi di raccolta e spazzamento dei rifiuti, compresa la definizione delle diverse tipologie di servizio attivato con, eventuale, suddivisione in zone del territorio comunale;
- b. le modalità del conferimento differenziato e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti, promuovere il recupero degli stessi e ridurre il flusso del rifiuto residuo da avviare a smaltimento;
- c. le norme atte a garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e degli esiti da esumazione ed estumulazione;
- d. le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- e. le modalità di gestione dei centri di raccolta comunali e delle aree attrezzate;
- f. alcune forme di prevenzione e riduzione dei rifiuti, quali ad esempio il compostaggio domestico;
- g. il regime sanzionatorio per le infrazioni al presente Regolamento.

Art. 5 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si adottano, conformemente alle disposizioni degli artt. 183 e 218 del TUA, le definizioni che seguono.
 - a. Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b. Produttore di rifiuti: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
 - c. Detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
 - d. Gestione dei rifiuti: la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
 - e. Raccolta: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
 - f. Raccolta differenziata: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
 - g. Smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia; l'Allegato B alla parte quarta del TUA riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
 - h. Recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale; l'Allegato C alla parte quarta del TUA riporta un elenco non esaustivo delle possibili operazioni di recupero;
 - i. Imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
 - j. Imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
 - k. Imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il

raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

- l. Imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi secondari per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, e esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;
 - m. Imballaggio riutilizzabile: imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito, progettato e immesso sul mercato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita molteplici spostamenti o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo, con le stesse finalità per le quali è stato concepito
 - n. Rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui alla lettera a) del presente comma, esclusi i residui della produzione.
2. Vengono, inoltre, adottate le seguenti definizioni:
- a. Compostaggio: trattamento biologico aerobico di degradazione e stabilizzazione, finalizzato alla produzione di compost dai rifiuti organici differenziati alla fonte, da altri materiali organici non qualificati come rifiuti, da sottoprodotti e da altri rifiuti a matrice organica previsti dalla disciplina nazionale in tema di fertilizzanti nonché dalle disposizioni della parte quarta del TUA e s.m.i. relative alla disciplina delle attività di compostaggio sul luogo di produzione;
 - b. Preparazione per il riutilizzo: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento (art. 183, comma 1, lett. r), D.Lgs. 152/2006);
 - c. Auto compostaggio: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
 - d. Compostaggio di comunità: compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
 - e. Compostaggio sul luogo di produzione: le attività di compostaggio sul luogo di produzione comprendono oltre all'auto compostaggio anche il compostaggio di comunità realizzato secondo i criteri operativi e le procedure autorizzative da stabilirsi con decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro della salute;
 - f. Conferimento: operazioni e modalità attraverso le quali i rifiuti sono consegnati al Gestore del servizio dal produttore;
 - g. Centro di Raccolta comunale o Area attrezzata: area presidiata, recintata ed allestita, ove si svolge unicamente l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento in seguito a conferimento differenziato di utenze domestiche e non domestiche anche attraverso il Gestore del servizio pubblico;
 - h. Raccolta porta a porta o domiciliare: servizio con dotazione di ogni numero civico, o di ogni utenza, di un contenitore dedicato alla raccolta delle singole frazioni merceologiche dei rifiuti per le quali è previsto questo servizio;
 - i. Raccolta con contenitori: raccolta dei rifiuti tramite appositi contenitori stradali o posti presso i centri di raccolta;
 - j. Spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
 - k. Gestore del servizio: il soggetto che effettua, sulla base di un contratto di servizio, la gestione dei rifiuti urbani e le altre attività di pulizia del territorio previste dal presente Regolamento, in seguito "Gestore".
 - l. Raccolta stradale o "di prossimità": raccolta effettuata mediante contenitori installati sul territorio (cassonetti, campane, ecc.) sia in piazzole, sia in isole ecologiche. È un servizio di raccolta di tutte le frazioni fondamentali (rifiuto indifferenziato residuo – RUR, frazione organica- Forsu, carta, imballaggi in vetro, plastica e metallici) con batterie di contenitori, tipicamente di grande capienza e posizionati a bordo strada, al servizio di un ampio gruppo di utenze;

Art. 6 Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini del presente Regolamento e ai sensi dell'Art. 184 del TUA i rifiuti sono classificati in:
 - Urbani
 - Speciali
2. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'Art. 183, comma 1, b-ter del TUA:
 - a. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'Allegato L-quater e prodotti dalle attività riportate nell'Allegato L-quinques del TUA;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, rifiuti da manutenzione del verde privato, prodotti da imprese (giardinieri) rientrano fra i rifiuti urbani, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere c), d) e).
3. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'Art.184, comma 3, del TUA:
 - a. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 2135 del Codice civile, e della pesca;
 - b. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'Art. 184-bis TUA;
 - c. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
 - d. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
 - e. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
 - f. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
 - g. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
 - i. i veicoli fuori uso.
4. Un rifiuto è pericoloso se presenta una o più caratteristiche di pericolo di cui all'allegato I della parte quarta del TUA.
5. Restano ferme le disposizioni speciali, nazionali e comunitarie, e quelle di cui al Titolo III della Parte Quarta del TUA relative a specifiche tipologie di rifiuti.

Art. 7 Gestione dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del TUA, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del TUA, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.
3. Per la finalità di cui al comma precedente, le utenze con la documentazione comprovante l'avvio al

recupero dei rifiuti urbani prodotti devono far riferimento al Regolamento TARI. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

4. Per maggiori dettagli inerenti agli aspetti legati agli impatti tariffari, si rimanda alla disciplina definita nel regolamento comunale per l'applicazione della tariffa, secondo quanto disposto dall'art. 1 della Legge 147/2013.
5. La nuova qualificazione ex lege dei rifiuti urbani impone ai Comuni di assicurare la gestione dei rifiuti urbani, compreso lo smaltimento in regime di privativa, ove l'utenza non domestica scelga di avvalersi del servizio pubblico. Le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni. All'interno del contratto di servizio con il Gestore dovranno essere definiti i parametri tecnici ed economici per l'efficiente gestione dei rifiuti urbani, tenendo conto degli impatti sul servizio pubblico - in termini di modalità e tempi di svolgimento, decoro urbano e costi - derivanti dai maggiori quantitativi da gestire. Al fine di assicurare la tutela igienico-sanitaria, per particolari tipologie di utenza non domestica, il Comune si riserva la possibilità di attivare modalità di conferimento differenti rispetto al servizio ordinario, sulla base delle specifiche esigenze.
6. Il rientro anticipato nel servizio pubblico, prima del termine biennale, comporta il pagamento della TARI arretrata per il periodo di assenza, salvo prova documentale del corretto avvio a recupero dei rifiuti.

Art. 8 Attività di competenza del Comune

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposta all'osservanza delle norme del presente Regolamento, che prescrive, tra l'altro, le modalità di conferimento differenziato dei rifiuti.
2. Il Comune, per quanto di competenza, promuove:
 - a. la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi finalizzate a favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti;
 - b. la prevenzione della produzione dei rifiuti, il riutilizzo di prodotti e componenti, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia e di energia, considerati preferibili rispetto allo smaltimento ai sensi della normativa vigente;
 - c. il rispetto e la promozione dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del TUA con il coinvolgimento del cittadino-utente tramite adeguate iniziative di informazione.
3. Il Comune, in sinergia con il Gestore, attiva iniziative di sensibilizzazione ambientale e di informazione sul sistema di gestione integrata dei rifiuti urbani finalizzate anche all'aumento della qualità e della purezza dei materiali avviati alla preparazione per il riutilizzo e al recupero di materia oltre che alla prevenzione nella produzione dei rifiuti.
4. Il Comune favorisce lo sviluppo di Centri del riutilizzo, di riparazione e successivo utilizzo dei beni e dei componenti e promuove iniziative per la riduzione della produzione dei rifiuti.
5. Le associazioni di volontariato e ambientaliste, gli operatori pubblici e privati del settore e i cittadini sono chiamati a partecipare attivamente alle iniziative di sensibilizzazione. Nell'ambito delle attività scolastiche vengono promosse azioni a carattere educativo, informativo e formativo sulla prevenzione della formazione dei rifiuti, la riparazione e il riutilizzo dei beni, oltre che sui comportamenti e le azioni che contribuiscono alla tutela dell'ambiente.
6. Le attività inerenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani sono esercitate attraverso il Gestore, individuato secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

Art. 9 Ordinanze contingibili e provvedimenti

1. Al Comune competono inoltre le seguenti attività:
 - a. l'emissione di ordinanze contingibili e dirigenziali;
 - b. l'adozione di misure di sorveglianza volte all'individuazione ed eventuale sanzione di comportamento illecito o comunque non consentito ai sensi del presente Regolamento;
 - c. l'adozione dei provvedimenti nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti, ai sensi del Titolo

V della Parte IV del TUA;

- d. l'emissione di ordinanza volta a ottenere la rimozione di rifiuti in aree scoperte private e recintate, la cui presenza comprometta l'ambiente, l'igiene o il decoro pubblico. Nel caso di inosservanza il Comune può provvedere alla pulizia per tramite del Gestore, rimettendone i costi ai proprietari o conduttori;
- e. l'emissione di ordinanza sindacale di ripristino dei luoghi nei confronti dei responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel suolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 192 del TUA: gli accertamenti previsti dal comma 3 dell'art. 192 del TUA verranno condotti dal Comando di polizia locale.

Art. 10 Attività di competenza del Gestore

1. Sulla base di quanto contenuto nel/i contratto/i di servizio in essere, sono di competenza del/dei Gestore/i del servizio tutte, o parte, delle seguenti prestazioni di base:
 - a. Raccolta porta a porta o stradale e trasporto a destino dei rifiuti urbani indifferenziati residui;
 - b. Raccolta porta a porta o stradale e trasporto a destino dei rifiuti urbani costituiti da FORSU differenziata;
 - c. Raccolta porta a porta o stradale e trasporto a destino dei rifiuti urbani costituiti da carta e cartone differenziata;
 - d. Raccolta porta a porta o stradale e trasporto a destino dei rifiuti urbani costituiti da multimateriale leggero differenziato (raccolta congiunta di plastica, imballaggi compositi e barattolame);
 - e. Raccolta porta a porta o stradale e trasporto a destino dei rifiuti urbani costituiti da vetro differenziato;
 - f. Gestione di centri di raccolta e aree attrezzate;
 - g. Raccolta differenziata, stoccaggio e trasporto a destino di pile esauste;
 - h. Raccolta differenziata, stoccaggio e trasporto a destino di farmaci;
 - i. Raccolta differenziata, stoccaggio e trasporto a destino di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
 - j. Raccolta differenziata, trasporto a destino e recupero/smaltimento degli imballaggi misti;
 - k. Raccolta domiciliare, trasporto a destino e recupero/smaltimento dei rifiuti ingombranti;
 - l. Raccolta differenziata e trasporto a destino di sfalci e potature nonché degli imballaggi in plastica, alluminio, acciaio, legno e compositi;
 - m. Trasporto a destino di rifiuti conferibili all'interno dei centri di raccolta e delle aree attrezzate;
 - n. Raccolta dei rifiuti abbandonati su suolo pubblico o ad uso pubblico, compreso il trasporto ad impianto di destino dei rifiuti così raccolti;
 - o. Altri servizi, come specificati nelle singole schede comunali di progetto.
2. Il Gestore, per le prestazioni ad esso affidate, assicura che l'intero ciclo dei rifiuti sia gestito secondo le modalità previste dalla legge.
3. Le modalità di raccolta ed articolazione del servizio sono stabilite nel Contratto di Servizio pattuito tra il Comune ed il Gestore, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento e delle disposizioni di cui agli ulteriori atti previsti ed emanati dal Comune.
4. Il Gestore, per le prestazioni ad esso affidate, è tenuto alla predisposizione della Carta dei Servizi, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di servizi pubblici, e specificatamente in materia di rifiuti urbani, dando risalto, in particolare, alle tempistiche di esecuzione del servizio per ogni zona in cui sia eventualmente stato suddiviso il territorio comunale, al rapporto diretto con l'utenza.
5. Il Gestore provvede alla redazione del calendario annuale indicante tutte le informazioni necessarie all'utenza per adempiere scrupolosamente alle modalità di conferimento dei rifiuti stabilite. Lo stesso è preventivamente approvato dal Comune.
6. Al Gestore è fatto obbligo di comunicare al Comune, con la frequenza concordata, il peso dei rifiuti raccolti, per ogni singola tipologia.
7. Il Gestore è tenuto a supportare, in caso di richiesta, l'Amministrazione comunale nella elaborazione dei dati relativi alla raccolta e alla gestione dei rifiuti urbani finalizzata:
 - a. alla compilazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale,
 - b. alla predisposizione delle comunicazioni richieste dall'Amministrazione Provinciale, dalla Regione o

- dall’Agenzia regionale per la protezione dell’Ambiente;
c. al soddisfacimento di altre esigenze statistiche in materia.

8. Il Gestore, attraverso l’espletamento delle attività di raccolta, controllo periodico della qualità, informazione ai cittadini, partecipa al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di recupero.

Art. 11 Informazione

1. Per il conseguimento delle finalità del presente Regolamento, il Comune in sinergia con il Gestore è tenuto, con le modalità più appropriate e coerenti con le indicazioni di trasparenza imposte dalla regolazione di ARERA (rif. Testo Integrato Trasparenza Rifiuti – TITR), a:
 - a. pubblicizzare le modalità, le frequenze e gli orari con cui vengono gestiti tutti i servizi erogati;
 - b. realizzare campagne di informazione ai cittadini, in particolare per quanto riguarda le raccolte differenziate e in occasione dell’attivazione di nuovi servizi;
 - c. istituire un servizio di assistenza clienti dotato di numero telefonico gratuito, di un sito internet e di un indirizzo di posta elettronica;
 - d. divulgare i risultati quantitativi di raccolta delle diverse frazioni con frequenza almeno semestrale.
2. Il Gestore è tenuto ad istituire adeguate forme di monitoraggio della qualità dei servizi erogati e a pubblicizzarne i risultati, anche nel rispetto delle indicazioni sulla qualità commerciale e tecnica imposte dalla regolazione di ARERA. Il Comune potrà chiedere al Gestore di avvalersi di soggetti terzi per il monitoraggio della qualità del servizio prestato.

Art. 12 Obblighi e divieti dei produttori o detentori dei rifiuti urbani

1. Compete ai produttori o detentori (anche se non produttori) di rifiuti urbani il conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta secondo le modalità differenziate e le tempistiche previste dal Comune nel presente Regolamento.
2. I produttori o detentori (anche se non produttori) di rifiuti speciali, di rifiuti pericolosi o di sostanze escluse dal campo di applicazione delle norme sui rifiuti di cui al TUA, sono tenuti a distinguere e mantenere separati i flussi di tali rifiuti o materiali dai flussi dei rifiuti urbani; i produttori o detentori sono tenuti a provvedere a proprie spese, alla raccolta, trasporto e smaltimento di detti rifiuti o materiali in forma autonoma o attraverso imprese o enti autorizzati alle specifiche operazioni di gestione, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.
3. Al conferimento di rifiuti speciali al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani si applicano le sanzioni di cui all’art. 255 e successivi del TUA.
4. Per motivi di ordine e decoro urbano, i contenitori ed i sacchi devono essere esposti secondo quanto definito al successivo articolo 14 del presente regolamento.
5. È assolutamente vietato abbandonare o depositare in modo incontrollato qualsiasi tipo di rifiuto, di qualsiasi natura e stato, sul suolo, nel suolo o in qualsiasi altra matrice ambientale, anche se racchiuso in sacchi o contenuto in altri recipienti. Il medesimo divieto di abbandonare, depositare o immettere rifiuti di qualsiasi tipo, natura o stato, vige per i corsi d’acqua, i fossati, gli argini e le sponde fluviali, i tombini e comunque per tutte le acque superficiali e sotterranee.
6. È vietato depositare rifiuti a terra accanto ai contenitori della raccolta, anche qualora gli stessi dovessero risultare pieni.
7. È vietato, da parte di cittadini non aventi residenza o dimora nel Comune, utilizzare i servizi e contenitori del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il conferimento di rifiuti prodotti in altro territorio comunale, fatto salvo l’utilizzo dei cestini stradali per i rifiuti eventualmente originati e prodotti direttamente nel territorio del comune da turisti, visitatori, fruitori di esercizi commerciali, ecc.
8. È vietato agli utenti lo spostamento, anche temporaneo, dei contenitori posizionati in aree pubbliche o aree private ad uso pubblico.
9. È vietato apporre materiale pubblicitario o scritte di vario genere ai contenitori posizionati in aree pubbliche

o aree private ad uso pubblico.

10. È altresì vietato manomettere o danneggiare i contenitori.
11. È vietato, da parte di chiunque, utilizzare i cestini stradali per usi impropri e, in particolare, per il conferimento delle frazioni di rifiuto prodotte nelle abitazioni domestiche o da utenze non domestiche presenti sul territorio comunale.
12. È vietato abbandonare sul suolo pubblico piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta, gomma da masticare, mozziconi di sigaretta, ecc.).
13. È vietato abbandonare su area pubblica o adibita ad uso pubblico volantini pubblicitari e di informazione.
14. È vietata ogni forma di cernita manuale da parte degli utenti o cittadini dei rifiuti conferiti.
15. Le carogne o carcasse di animali registrati e di cui sono identificabili i proprietari, giacenti su area pubblica o di uso pubblico, devono essere asportate e smaltite a cura dei proprietari stessi.
16. È vietato bruciare rifiuti.
17. Ogni utenza è sempre tenuta ad agevolare e comunque a non intralciare, con il proprio comportamento, le attività del Gestore.
18. In caso di inadempienza ai divieti di cui al presente articolo, ed in particolare in caso di abbandono di rifiuti (commi 4 e 5 del presente articolo), allorché sussistano problematiche igienico-sanitarie o ambientali, o per il semplice ripristino del pubblico decoro, il Funzionario Responsabile procede avverso gli interessati o responsabili secondo le disposizioni di cui all'art. 192 del TUA.

Titolo 2 - NORME PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

Art. 13 Perimetro di espletamento del servizio, ripartizione in zone del territorio comunale e modello di Raccolta Differenziata da applicarsi

1. Sul territorio del Comune è istituita ed è obbligatoria la raccolta differenziata dei rifiuti.
2. Ai fini del presente Regolamento sono da considerarsi contenitori: i cassonetti, bidoni carrellati e non, i secchi o secchielli, i sacchi e comunque qualsiasi oggetto atto al contenimento dei rifiuti di qualsiasi dimensione, purché autorizzato dal Comune e dal Gestore.
3. Il Comune ha adottato il sistema domiciliare (raccolta porta a porta), per il servizio di raccolta dei rifiuti urbani ai fini di conseguire gli obiettivi previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e dal PRGR (Piano regionale Gestione Rifiuti).
4. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è garantito in tutto il territorio comunale.
5. A tal fine si intende servita qualsiasi utenza la cui strada di accesso risulti compresa nel perimetro di regolare effettuazione del servizio. Si intendono coperti dal pubblico servizio anche gli edifici ai quali si accede mediante strade private il cui sbocco sia comunque in area pubblica soggetta al servizio di raccolta.
6. A tutte le utenze è regolarmente assicurato il servizio di raccolta dei rifiuti prodotti, ovunque siano insediate nell'ambito del territorio comunale. Qualora le caratteristiche di alcune strade private siano tali da compromettere l'operatività del mezzo, sia nella manovrabilità sia nella sicurezza, i residenti dovranno conferire le diverse frazioni di rifiuti al punto più vicino della strada pubblica.
7. Per le utenze non domestiche, nel rispetto degli standard previsti dal presente Regolamento, il servizio e la tipologia dei contenitori sarà definito, qualora necessario, in funzione delle loro effettive esigenze e necessità a seguito di indagine conoscitiva svolta dal Gestore.

Art. 14 Definizione dei criteri generali per l'attuazione del conferimento e della raccolta dei rifiuti

1. I rifiuti urbani sono conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivi odori.
2. È fatto obbligo per il produttore (utente) conferire in modo separato tutti i rifiuti per i quali è stata attivata la relativa raccolta differenziata.
3. Non devono essere conferiti nella ordinaria raccolta dei rifiuti urbani:
 - i rifiuti ingombranti;
 - i rifiuti pericolosi
 - i rifiuti speciali;
 - le sostanze allo stato liquido;
 - i materiali in fase di combustione;
 - i materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto;
 - i residui per i quali sono previste specifiche modalità di gestione come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i sottoprodotti di origine animale.
4. È vietato conferire rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente Regolamento o nelle ordinanze di attuazione.
5. Le modalità di conferimento dei rifiuti da parte del produttore dovranno rispettare i seguenti indirizzi:
 - a. Nel caso di raccolta porta a porta, il conferimento da parte degli utenti dovrà essere effettuato mediante l'esposizione di sacchi ben chiusi o di appositi contenitori posizionati nei pressi del proprio numero civico (ove presente o in alternativa nei punti indicati dal Comune) ed in ogni caso a bordo strada, nelle giornate e nelle fasce orarie previste per singola tipologia di rifiuto;
 - b. Per motivi di ordine e decoro urbano, i contenitori ed i sacchi devono essere esposti la sera precedente la raccolta dopo le ore 21:00 e prima delle ore 07:30 del giorno del ritiro e fino a svuotamento avvenuto. I contenitori ed i sacchi non ritirati in quanto non conformi devono essere ritirati dall'utente entro le ore 19:00 del medesimo giorno ed esposti nuovamente, previo corretto conferimento, nel successivo turno di raccolta previsto.
 - c. È fatto divieto di conferire rifiuti prima e dopo il lasso di tempo stabilito;
 - d. In presenza di particolari situazioni che comportino incidenze negative sul traffico veicolare o antiestetiche esposizioni di eccessive quantità di rifiuti a bordo strada, il Comune potrà richiedere al Gestore il prelievo dei rifiuti all'interno di aree di proprietà privata - purché queste siano accessibili ai mezzi di servizio e senza che gli addetti debbano normalmente ricorrere all'utilizzo di chiavi o telecomandi - eventualmente anche nei seminterrati, purché dotati di scivoli di accesso percorribili dai mezzi di servizio, con esclusione pertanto di quelli accessibili soltanto con gradini o laddove venissero riscontrate pendenze non idonee al transito dei mezzi;
 - e. Per ogni tipologia di rifiuto, il conferimento da parte dell'utente dovrà avvenire esclusivamente tramite l'apposito sacco/contenitore, così come previsto nel successivo Titolo 3 del presente regolamento.
 - f. Il conferimento dei rifiuti da parte dell'utente deve avvenire senza che ciò possa in alcun modo creare intralcio o pericolo per il transito di pedoni, ciclisti e automezzi, senza causare lo spargimento di alcuna lordura su suolo pubblico e conferendo i piccoli oggetti taglienti e appuntiti con modalità tali da non costituire pericolo per i cittadini e gli addetti alla raccolta;
 - g. Il posizionamento dei cassonetti, ovvero il collocamento anche temporaneo di bidoni, sacchi o altri rifiuti (ingombranti, etc.) sul marciapiede o sulla sede stradale dovrà essere preventivamente autorizzato dal Gestore del servizio, che ne dà comunicazione al Comune; laddove risulti necessario dovrà essere approntata idonea segnaletica orizzontale e/o verticale o definite soluzioni alternative a cura del Comune;
 - h. Le attività commerciali, produttive, ricettive e i pubblici esercizi possono posizionare propri contenitori (dotati di serratura a caduta) su suolo pubblico. L'installazione deve essere concordata con il Gestore, autorizzata dal Comune e non deve intralciare la viabilità né compromettere l'igiene e il decoro urbano.
 - i. I rifiuti ingombranti e i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) dovranno essere conferiti privi di imballaggio, direttamente presso il Centro di Raccolta comunale, ove sia presente la

raccolta di tale flusso di rifiuto, o usufruendo dell'apposito servizio di ritiro a domicilio a richiesta (tramite prenotazione obbligatoria), ove attivo: in tal caso il conferimento è effettuato nelle posizioni indicate dal Gestore e comunque sulla pubblica via;

- j. I Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP) prodotti dalle sole utenze domestiche dovranno essere conferiti nel Centro di Raccolta comunale; pile e farmaci potranno essere conferiti anche negli specifici contenitori dislocati sul territorio;
 - k. Altre tipologie di rifiuto generate da utenze domestiche, come in particolare i tessili, i toner, le vernici, i pneumatici e gli accumulatori, nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti, dovranno essere conferite al Centro di Raccolta comunale, secondo quanto disciplinato nella procedura di accesso al Centro di Raccolta approvata dall'amministrazione comunale;
 - l. Per le utenze non domestiche non è attivo il servizio di raccolta di rifiuti speciali, di rifiuti speciali pericolosi e di RAEE professionali, in quanto vietato da specifiche normative nazionali. In tal caso il produttore dovrà provvedere autonomamente, avvalendosi di soggetti dotati dei necessari titoli abilitativi;
6. Le attività di raccolta rifiuti da parte del Gestore dovranno rispettare i seguenti indirizzi:
- a. Il Gestore dovrà porre particolare cura nell'asportare tutti i rifiuti della medesima tipologia oggetto di raccolta eventualmente depositati intorno ai contenitori - etichettando eventuali sacchi non conformi - nonché alla rimozione dei rifiuti che dovessero cadere o disperdersi sul suolo pubblico nel corso delle operazioni di raccolta;
 - b. Al termine della vuotatura, i contenitori dovranno essere riposizionati, in modo ordinato, nello stesso sito da cui sono stati prelevati. I mastelli svuotati vengono lasciati aperti per evidenziare l'avvenuta esecuzione del servizio.
7. Per ciascuna tipologia di rifiuto, nella brochure e nell'APP messa a disposizione dal Gestore, vengono indicati i giorni di raccolta, gli orari, la frequenza e le peculiarità operative della raccolta e/o di altri servizi.
8. Per situazioni particolari su richiesta del Comune il servizio potrà essere svolto con orari concordati e compatibili con le esigenze delle suddette utenze.
9. Nel caso il servizio non fosse svolto per ragioni inerenti alla situazione atmosferica (pioggia o neve) verrà recuperato secondo le indicazioni concordate tra il gestore e il Comune.
10. Nel caso il servizio non fosse svolto per festività non lavorate verrà recuperato secondo le indicazioni del Comune.

Art. 15 Norme specifiche per l'attuazione della raccolta differenziata: materiali ammessi e non ammessi nelle frazioni di rifiuto differenziato

- 1. Il Gestore, attraverso il proprio sito web e l'APP, rende note agli utenti le specificità del servizio e le modalità per l'attuazione della raccolta differenziata, in particolare per ogni frazione di rifiuto raccolta in modo differenziato e per la frazione indifferenziata residua, è possibile conoscere i rifiuti ammessi e vietati e le norme per il conferimento dei rifiuti nei diversi contenitori.
- 2. Gli utenti sono tenuti a rispettare le indicazioni di corretta raccolta differenziata previste dal Gestore.
- 3. In considerazione della continua evoluzione sia dei rifiuti generati dalle utenze domestiche e non domestiche, sia delle tecniche di trattamento, il Comune dà mandato al Gestore di garantire l'aggiornamento dei rifiuti conferibili e le relative norme di conferimento di cui al comma 1 e di darne appropriata diffusione.

Art. 16 Norme generali e specifiche per la raccolta dei rifiuti vegetali provenienti da attività di manutenzione del verde pubblico

- 1. I rifiuti vegetali provenienti da attività di manutenzione del verde pubblico, privi di altri rifiuti, devono essere raccolti e conferiti a cura del Comune, anche tramite il soggetto incaricato del servizio di manutenzione del verde pubblico, presso il Centro di Raccolta, ovvero direttamente presso centri di

trattamento autorizzati.

2. I rifiuti vegetali raggruppati nel Centro di raccolta sono trasportati agli idonei impianti di trattamento e recupero con cadenza tale da non ridurre significativamente la capacità ricettiva del Centro di Raccolta stesso.

Art. 17 Centro di Raccolta

1. Il Centro di Raccolta Comunale è un'area presidiata e allestita, secondo le modalità previste dal D.M. 08/04/2008 e dal D.lgs. 152/06, e dalle loro successive modifiche ed integrazioni, per la raccolta e il raggruppamento dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dal cittadino, dalle utenze non domestiche e dal Gestore del servizio pubblico prima del trasporto agli impianti di smaltimento e recupero.
2. Le modalità di raccolta prevedono il raggruppamento della sola quantità minima indispensabile per il riempimento dei contenitori abitualmente utilizzati per la raccolta al fine di rispettare i principi di efficienza, efficacia ed economicità previsti dal comma 2, art. 198 del TUA.
3. Il soggetto che gestisce il centro di raccolta è iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212 del TUA, nella specifica sottocategoria della Categoria 1 «Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani» di cui all'art. 8 del D.M. 120/2014.
4. Il Centro di Raccolta deve essere allestito nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, protezione e tutela della salute dei lavoratori e dell'ambiente come dettagliato dall'Allegato I al D.M. 08/04/2008 e dalle sue successive modifiche ed integrazioni.

Art. 18 Gestione del Centro di Raccolta

1. La titolarità dei centri di raccolta è riservata al Comune, mentre la gestione potrà essere appaltata o affidata con le stesse modalità previste per la gestione dei servizi di raccolta dei rifiuti a imprese o enti dotati dei necessari titoli abilitativi.
2. All'interno del Centro di Raccolta possono essere svolte solamente operazioni finalizzate ad ottimizzare il trasporto dei rifiuti presso l'impianto di recupero/smaltimento quali il raggruppamento dei rifiuti per tipologie omogenee.
3. Nel Centro di Raccolta non possono essere effettuate operazioni complesse di disassemblaggio di rifiuti ingombranti né alcuna operazione di trattamento dei rifiuti.
4. All'ingresso del Centro di Raccolta sono esposte le norme di rispetto e fruizione, gli obblighi e i divieti a cui tutti si devono attenere.
5. È fatto divieto a chiunque di accedere e conferire rifiuti negli orari di chiusura, salvo si tratti di personale autorizzato.
6. Negli orari di apertura agli utenti il centro dovrà essere presidiato da personale addetto, il quale dovrà coadiuvare l'utente nelle operazioni di conferimento.
7. I rifiuti in uscita dovranno essere accompagnati dal formulario di identificazione nei casi previsti.
8. I rifiuti abbandonati all'esterno dell'ingresso dovranno essere rimossi in coordinamento con l'attività della Polizia Locale, finalizzata all'accertamento della violazione e all'identificazione del responsabile.
9. Il Gestore del servizio, avvalendosi di personale idoneo opportunamente istruito, provvederà a gestire il centro di raccolta effettuando le seguenti prestazioni:
 - a. Potrà verificare, ove tecnicamente ed organizzativamente possibile, i rifiuti conferiti da cittadini ed aziende indirizzando i conferitori agli appositi contenitori/aree privilegiando, ove possibile, la differenziazione del rifiuto al fine di favorire il recupero, il riciclaggio il riuso a discapito dello smaltimento;
 - b. Provvederà periodicamente e comunque ogni qualvolta ve ne fosse la necessità al prelievo dei materiali e dei rifiuti, presenti nell'area ecologica, conferendoli ad impianti regolarmente autorizzati;
 - c. Provvederà alla manutenzione ordinaria degli immobili e delle apparecchiature tecnologiche

(computer, sistema accessi, impianto di videosorveglianza, ecc.) e dei contenitori presenti nel centro di raccolta nonché alla manutenzione del verde, alla pulizia dell'intera infrastruttura (recinzioni, cancelli, rampe) e alla disinfestazione periodica.

10. Nel gestire il Centro di Raccolta comunale, il Gestore dovrà in particolare:
 - a. Consentire l'accesso unicamente a coloro che hanno titolo a conferire i rifiuti presso l'impianto
 - b. Consentire l'accesso agli utenti solo negli orari di apertura stabiliti;
 - c. Fare osservare le prescrizioni del presente regolamento relativamente alle tipologie di rifiuto conferibili;
 - d. Collaborare e dare tutte le indicazioni agli utenti del centro di raccolta al fine di favorire la differenziazione dei rifiuti riducendo al minimo i quantitativi di rifiuti da destinarsi allo smaltimento finale;
 - e. Provvedere alla tenuta della documentazione per i bilanci di massa comprese convenzioni od altro;
 - f. Garantire la tenuta del Registro cronologico di carico e scarico per i rifiuti pericolosi e provvedere al rispetto degli obblighi normativi previsti dal RENTRI;
 - g. Segnalare nel più breve tempo possibile eventuali infrazioni alle norme vigenti che dovessero riscontrarsi negli accessi degli utenti;

Art. 19 Modalità di conferimento e tipologie di rifiuti conferibili al Centro di Raccolta

1. I rifiuti possono essere conferiti:
 - a. da utenze domestiche residenti/domiciliate nel territorio comunale o detentrici di immobili ad uso abitativo o pertinenziale (box) nel territorio comunale, in regola con l'iscrizione TARI;
 - b. da utenze non domestiche - rientranti tra le attività economiche ricomprese nell'elenco di cui all'allegato L-quinquies del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., per i soli rifiuti urbani ricompresi nell'elenco di cui all'allegato L-quater del D.lgs. 152/2006 e s.m.i - con sede nel territorio comunale ed in regola con l'iscrizione TARI;
 - c. dal Gestore del servizio pubblico.
2. Fatto salvo il Gestore del servizio pubblico, ed eventuali accordi di programma, non possono essere conferiti rifiuti urbani per conto di utenti diversi dal produttore iniziale dei medesimi;
3. I rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche possono essere conferiti al Centro di Raccolta direttamente dal produttore o da soggetto da questo incaricato, purché iscritto all'Albo Gestori Ambientali"
4. È tassativamente vietato:
 - a. accedere al Centro di Raccolta senza il consenso del personale addetto all'accettazione o al di fuori degli orari di apertura;
 - b. conferire rifiuti non ammessi;
 - c. conferire materiali che si disperdano sul suolo, o maleodoranti o liquidi, che non siano provvisti di adeguati contenitori chiusi;
 - d. accedere con veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate;
 - e. abbandonare rifiuti all'esterno del Centro di raccolta, nelle aree di pertinenza, lungo la recinzione o davanti i cancelli;
 - f. scaricare i rifiuti al di fuori dei cassoni o depositarli in aree/contenitori diversi da quelli indicati;
 - g. occultare, all'interno di altri materiali, rifiuti e materiali non ammessi;
 - h. rovistare e/o prelevare rifiuti, o parte di essi, dai contenitori o dalle aree dedicate;
 - i. effettuare, cernita e recupero di qualsiasi tipo di materiale, nonché prelevare e cedere a terzi il materiale conferito presso il Centro di Raccolta;
 - j. conferire infissi senza aver preventivamente separato i vetri;
 - k. sporgersi o arrampicarsi sui parapetti, o entrare all'interno dei container caricabili dall'alto;
 - l. fumare e usare fiamme libere;
 - m. stazionare all'interno del Centro di Raccolta oltre il tempo strettamente necessario ad eseguire le operazioni di scarico dei materiali conferiti;

- n. arrecare danni a strutture, attrezzature, contenitori e quant'altro presente nel Centro di Raccolta.
5. I rifiuti conferiti al centro di raccolta, a seguito dell'esame visivo effettuato dall'addetto, devono essere collocati in aree distinte del centro per flussi omogenei, attraverso l'individuazione delle loro caratteristiche e delle diverse tipologie e frazioni merceologiche, avendo cura di garantire che i rifiuti potenzialmente pericolosi siano distinti da quelli non pericolosi e quelli da avviare a recupero siano distinti da quelli destinati allo smaltimento.
 6. Nel centro di raccolta possono essere conferite solo i rifiuti indicati nell'elenco posto all'ingresso che rientrano tra le tipologie di rifiuti previste dall'Allegato I punto 4.2. del D.M. 08.04.2008 e del D.Lgs. 152/06, e dalle loro successive modifiche ed integrazioni.
 7. L'utente deve provvedere alla preventiva selezione del materiale alla fonte ed al successivo conferimento nelle modalità stabilite nel presente Regolamento e nelle ordinanze in materia.
 8. È vietato il conferimento di rifiuti differenziati e indifferenziati al servizio pubblico istituito dal Comune da parte di soggetti non residenti/domiciliati e attività non insediate nel territorio comunale e che, comunque, non corrispondono la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.
 9. Gli orari di apertura, le modalità di accesso e gli eventuali limiti quantitativi di conferimento sono stabiliti con apposita procedura approvata dall'Amministrazione Comunale e pubblicati sul sito istituzionale"

Titolo 3 - LE RACCOLTE DELLE SINGOLE FRAZIONI

Art. 20 Finalità della raccolta differenziata

1. La raccolta differenziata è finalizzata a consentire:
 - a. la diminuzione del flusso di rifiuti da inviare a smaltimento o recupero energetico;
 - b. la valorizzazione dei rifiuti attraverso la preparazione per il riutilizzo, il riciclo e le altre forme di recupero di materia;
 - c. il miglioramento dei processi tecnologici degli impianti per la preparazione per il riutilizzo, il riciclo, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, allo scopo di ridurre gli impatti negativi sull'ambiente e i rischi per la salute, e anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
 - d. la riduzione delle quantità e della pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando il miglior livello possibile di protezione ambientale;
 - e. il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

Art. 21 Raccolta porta a porta della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU)

1. La frazione organica dei rifiuti urbani (ad esempio scarti alimentari di cucina, scarti di frutta e verdura, carni ed ossi, scarti di pesce, bustine di the e camomilla, fondi di caffè, pasta pane riso e granaglie, gusci d'uova, tovaglioli di carta), come da indicazioni contenute nel sito web o nell'APP messi a disposizione dal Gestore, è raccolta a domicilio.
2. Negli appositi contenitori deve essere inserita solo la frazione organica dei rifiuti urbani senza scarti di plastiche, metalli, inerti, pile, batterie, farmaci o altri rifiuti non compostabili.
3. Per la raccolta dei rifiuti organici devono essere obbligatoriamente ed esclusivamente utilizzati sacchi o sacchetti compostabili a perdere certificati in conformità alla norma UNI EN 13432-2002 regolarmente chiusi e collocati all'interno di:
 - a. mastello marrone da utilizzarsi unicamente per il conferimento della frazione umida;
 - b. bidoni carrellati di plastica da 120 lt o superiori, con coperchio di colorazione marrone;
4. I contenitori potranno essere resi disponibili all'utenza secondo le modalità stabilite dal Comune.
5. La FORSU deve essere conferita a cura del produttore a bordo strada nei giorni definiti nella scheda tecnica comunale in Allegato 1.
6. La FORSU così raccolta verrà trasportata dal Gestore a impianti di trattamento.
7. Il Gestore potrà astenersi dal raccogliere i rifiuti qualora non siano conformi - per natura, momento di

conferimento o idoneità del sacco/cassonetto utilizzato - a quanto previsto nella presente Regolamento. In tal caso il Gestore provvederà ad applicare all'esterno del sacchetto o del contenitore un avviso di non conformità. L'utente dovrà provvedere a nuova esposizione nel turno successivo previsto dal calendario di raccolta, previa corretta selezione dei materiali contenuti ed utilizzo del sacco/contenitore previsto;

8. La manutenzione ordinaria, il lavaggio e la pulizia dei contenitori dell'utenza, sono a carico dell'utenza stessa.
9. I contenitori devono essere mantenuti sempre chiusi.
10. Nel caso in cui il contenitore venga accidentalmente danneggiato da parte dell'operatore addetto alla raccolta, il Gestore provvederà alla sua sostituzione previa apposita richiesta corredata di fotografia del contenitore danneggiato.
11. Tutti i contenitori devono essere tenuti con cura e in buono stato, fatta salva la normale usura.
12. In caso di furto dei contenitori assegnati la richiesta di reintegro della fornitura da presentarsi al Comune deve essere accompagnata da dichiarazione di sottrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m
13. I contenitori assegnati all'utenza devono essere collocati all'interno di aree private o di pertinenza.
14. Nel collocamento dei contenitori all'interno delle relative pertinenze dovranno essere rispettate le norme applicabili in materia di igiene locale e sanità, nonché adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare l'insorgere di criticità ed interferenze con le utenze limitrofe.
15. Nei casi in cui l'utenza non disponga di spazi sufficienti, o a fronte di comprovati impedimenti, i contenitori potranno essere collocati su suolo pubblico previa esplicita autorizzazione da parte del Comune.
16. Nelle nuove costruzioni, nelle nuove lottizzazioni di iniziativa pubblica o privata o in caso di adozione di nuovi strumenti di pianificazione territoriale dovranno essere previsti adeguati spazi atti ad ospitare, in area privata, i contenitori per il conferimento dei rifiuti ed eventuali punti di raccolta adeguati alle diverse esigenze locali ed alle disposizioni previste dalla regolamentazione applicabile.

Art. 22 Raccolta porta a porta della carta e degli imballaggi in carta e cartone

1. I rifiuti costituiti da carta pulita e imballaggi in carta e cartone, come da indicazioni contenute nel sito web o nell'APP messi a disposizione dal Gestore, sono raccolti a domicilio e devono essere conferiti dagli utenti ordinatamente debitamente ridotti di volume (i cartoni devono essere piegati), obbligatoriamente secondo le seguenti modalità:
 - a. Negli appositi sacchi di carta, in scatole di cartone, borse di carta, altri contenitori compatibili o in pacchi legati con spago;
 - b. In bidoni carrellati o in cassonetti muniti di coperchio, per utenze commerciali, edifici pubblici, ecc.;
2. La carta e il cartone raccolti con le modalità indicate nel presente articolo devono essere conferiti a cura del produttore a bordo strada nei giorni definiti nella scheda tecnica comunale in Allegato 1.
3. La carta e il cartone possono essere conferiti presso il Centro comunale di Raccolta, secondo le modalità e gli orari indicati nella scheda tecnica comunale in Allegato 1.
4. La carta e il cartone raccolti saranno conferiti a impianti di riciclaggio autorizzati e convenzionati con il competente Consorzio di filiera del sistema Conai o con i sistemi alternativi riconosciuti dal Ministero dell'Ambiente o, in alternativa, conferiti a impianti di recupero.
5. I contenitori, ove previsti, potranno essere resi disponibili all'utenza dal Gestore secondo le modalità stabilite dal Comune.
6. La manutenzione ordinaria, il lavaggio e la pulizia dei contenitori dell'utenza, sono a carico dell'utenza stessa.
7. I contenitori devono essere mantenuti sempre chiusi.
8. Nel caso in cui il contenitore venga accidentalmente danneggiato da parte dell'operatore addetto alla raccolta, il Gestore provvederà alla sua sostituzione previa apposita richiesta corredata di fotografia del contenitore danneggiato.
9. Tutti i contenitori devono essere tenuti con cura e in buono stato, fatta salva la normale usura.

10. I contenitori assegnati all'utenza devono essere tenuti con cura e in buono stato, fatta salva la normale usura.
In caso di furto dei contenitori assegnati la richiesta di reintegro della fornitura da presentarsi al Comune deve essere accompagnata da dichiarazione di sottrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.;
I contenitori assegnati all'utenza devono essere collocati all'interno di aree private o di pertinenza.
11. Nel collocamento dei contenitori all'interno delle relative pertinenze dovranno essere rispettate le norme applicabili in materia di igiene locale e sanità, nonché adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare l'insorgere di criticità ed interferenze con le utenze limitrofe.
12. Nei casi in cui l'utenza non disponga di spazi sufficienti, o a fronte di comprovati impedimenti, i contenitori potranno essere collocati su suolo pubblico previa esplicita autorizzazione da parte del Comune.
13. All'atto della cessazione della posizione tariffaria, i contenitori carrellati (con ruote), qualora forniti dal Comune, dovranno essere restituiti previo lavaggio a cura dell'utente.

Art. 23 Raccolta porta a porta multimateriale leggero (c.d. "sacco giallo")

1. La raccolta del multimateriale leggero riguarda imballaggi in plastica, tetrapak, alluminio, acciaio, o altri metalli, come da indicazioni contenute nel sito web o nell'APP messi a disposizione dal Gestore.
2. La frazione di rifiuto multimateriale leggera deve essere conferita obbligatoriamente secondo le seguenti modalità alternative:
 - a. in sacchi in polietilene di colore giallo a perdere ("sacco giallo");
 - b. in bidoni carrellati o in cassonetti dotati di coperchio, per utenze commerciali, edifici pubblici ecc;
3. La frazione multimateriale raccolta con le modalità indicate nel presente articolo deve essere conferita, a cura del produttore, nei giorni definiti nella scheda in Allegato 1.
4. I contenitori per liquidi, prima del loro conferimento, se possibile, devono essere schiacciati al fine di ridurre l'ingombro.
5. Le cassette in plastica potranno essere conferite sfuse accanto al sacco giallo.
6. I sacchi dovranno essere chiusi correttamente in modo da facilitare le operazioni di carico e non dovranno contenere materiali diversi da quelli di cui al comma 1.
7. I contenitori devono essere mantenuti sempre chiusi.
8. Il materiale raccolto verrà conferito a impianti di preparazione per il riutilizzo, riciclaggio o recupero autorizzati.
9. I sacchi gialli potranno essere resi disponibili all'utenza secondo le modalità stabilite dal Comune. Ai fini della verifica sulla corretta effettuazione della raccolta differenziata, i sacchi forniti dal Comune potranno essere dotati di apposito codice identificativo associato alla singola utenza.
10. La manutenzione ordinaria, il lavaggio e la pulizia dei contenitori dell'utenza, sono a carico dell'utenza stessa.
11. Il Gestore potrà astenersi dal raccogliere i rifiuti qualora non siano conformi - per natura, momento di conferimento o idoneità del sacco/cassonetto utilizzato - a quanto previsto nella presente Regolamento. In tal caso il Gestore provvederà ad applicare all'esterno del sacchetto o del contenitore un avviso di non conformità. L'utente dovrà provvedere a nuova esposizione nel turno successivo previsto dal calendario di raccolta, previa corretta selezione dei materiali contenuti ed utilizzo del sacco/contenitore previsto;
12. Nel caso in cui il contenitore venga accidentalmente danneggiato da parte dell'operatore addetto alla raccolta, il Gestore provvederà alla sua sostituzione previa apposita richiesta corredata di fotografia del contenitore danneggiato.
13. Tutti i contenitori devono essere tenuti con cura e in buono stato, fatta salva la normale usura.
14. I contenitori devono essere collocati all'interno di aree private o di pertinenza.
15. Nel collocamento dei contenitori all'interno delle relative pertinenze dovranno essere rispettate le norme

applicabili in materia di igiene locale e sanità, nonché adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare l'insorgere di criticità ed interferenze con le utenze limitrofe.

16. Nei casi in cui l'utenza non disponga di spazi sufficienti, o a fronte di comprovati impedimenti, i contenitori potranno essere collocati su suolo pubblico previa esplicita autorizzazione da parte del Comune.
17. Nelle nuove costruzioni, nelle nuove lottizzazioni di iniziativa pubblica o privata o in caso di adozione di nuovi strumenti di pianificazione territoriale dovranno essere previsti adeguati spazi atti ad ospitare, in area privata, i contenitori per il conferimento dei rifiuti ed eventuali punti di raccolta adeguati alle diverse esigenze locali ed alle disposizioni previste dalla regolamentazione applicabile.

Art. 24 Raccolta porta a porta degli imballaggi in vetro

1. Gli imballaggi in vetro, costituiti da bottiglie e vasetti di vetro, come da indicazioni contenute nel sito web o nell'APP messi a disposizione dal Gestore, è raccolta a domicilio e deve essere conferita obbligatoriamente secondo le seguenti modalità alternative:
 - a. Mastello verde;
 - b. Alcune specifiche utenze non domestiche (esercizi pubblici, bar, ristoranti, trattorie, pizzerie, mense) potrebbero essere dotate di contenitori di maggiore volumetria con bidoni carrellati da 120 fino a 360 lt.
2. La frazione vetro raccolta con le modalità indicate nel presente articolo deve essere conferita, a cura del produttore, nei giorni definiti nella scheda tecnica comunale in Allegato 1.
3. Il Gestore potrà astenersi dal raccogliere i rifiuti qualora non siano conformi - per natura, momento di conferimento o idoneità del sacco/cassonetto utilizzato - a quanto previsto nella presente Regolamento. In tal caso il Gestore provvederà ad applicare all'esterno del sacchetto o del contenitore un avviso di non conformità. L'utente dovrà provvedere a nuova esposizione nel turno successivo previsto dal calendario di raccolta, previa corretta selezione dei materiali contenuti ed utilizzo del sacco/contenitore previsto;
4. La manutenzione ordinaria, il lavaggio e la pulizia dei contenitori dell'utenza, sono a carico dell'utenza stessa.
5. Il vetro può anche essere conferito presso il Centro Comunale di Raccolta, secondo le modalità indicate dal Gestore.
6. Il materiale raccolto è conferito a impianti di riciclaggio autorizzati e convenzionati con il competente Consorzio di filiera del sistema Conai o con i sistemi alternativi riconosciuti dal Ministero dell'Ambiente o, in alternativa, a impianti di riciclaggio/recupero autorizzati.
7. I contenitori potranno essere resi disponibili all'utenza secondo le modalità stabilite dal Comune. Ai fini della verifica sulla corretta effettuazione della raccolta differenziata, i contenitori forniti dal Comune potranno essere dotati di apposito codice identificativo associato alla singola utenza.
8. Per il conferimento dei rifiuti è obbligatorio l'utilizzo dei contenitori previsti; essi devono essere mantenuti sempre chiusi, fatti salvi i casi di contenitori senza coperchio/chiusura.
9. Nel caso in cui il contenitore venga accidentalmente danneggiato da parte dell'operatore addetto alla raccolta, il Gestore provvederà alla sua sostituzione previa apposita richiesta corredata di fotografia del contenitore danneggiato.
10. Tutti i contenitori devono essere tenuti con cura e in buono stato, fatta salva la normale usura.
11. In caso di furto dei contenitori assegnati la richiesta di reintegro della fornitura da presentarsi al Comune deve essere accompagnata da dichiarazione di sottrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.;
12. I contenitori assegnati all'utenza devono essere collocati all'interno di aree private o di pertinenza.
13. Nel collocamento dei contenitori all'interno delle relative pertinenze dovranno essere rispettate le norme applicabili in materia di igiene locale e sanità, nonché adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare l'insorgere di criticità ed interferenze con le utenze limitrofe.
14. Nei casi in cui l'utenza non disponga di spazi sufficienti, o a fronte di comprovati impedimenti, i contenitori potranno essere collocati su suolo pubblico previa esplicita autorizzazione da parte del Comune.
15. Nelle nuove costruzioni, nelle nuove lottizzazioni di iniziativa pubblica o privata o in caso di adozione di

nuovi strumenti di pianificazione territoriale dovranno essere previsti adeguati spazi atti ad ospitare, in area privata, i contenitori per il conferimento dei rifiuti ed eventuali punti di raccolta adeguati alle diverse esigenze locali ed alle disposizioni previste dalla regolamentazione applicabile.

Art. 25 Raccolta porta a porta del residuo indifferenziato

1. La frazione residuo indifferenziato (o Rifiuto Urbano Residuo - RUR) si ottiene per differenza dopo aver effettuato le separazioni merceologiche oggetto di raccolta differenziata, ed è composta perciò da rifiuti non riciclabili o recuperabili diversi dai rifiuti di imballaggio, dai rifiuti compostabili, dai rifiuti ingombranti e dai rifiuti urbani pericolosi, come specificamente definiti nel sito web e nell'APP del Gestore.
2. La frazione residuo indifferenziato raccolta tramite modalità definita "porta a porta" deve essere conferita, a cura del produttore, obbligatoriamente ed esclusivamente secondo le seguenti modalità alternative:
 - a. Nell' apposito mastello grigio per il rifiuto indifferenziato;
 - b. bidoni carrellati di plastica dotati di coperchio, per utenze commerciali, edifici pubblici, grandi condomini, previa applicazione di apposito codice identificativo da effettuarsi a cura del Gestore;
3. La pulizia e la manutenzione dei contenitori sono a carico dell'utente.
4. I rifiuti raccolti verranno trasportati dal Gestore ad impianti di trattamento autorizzati.
5. I sacchi e i cassonetti dovranno essere chiusi correttamente in modo da facilitare le operazioni di carico e non dovranno contenere materiali diversi da quelli di cui al comma 1.
6. Nel caso di utilizzo di cassonetti, i rifiuti ivi contenuti non dovranno in ogni caso essere conferiti sfusi.
7. La frazione residuo indifferenziato, raccolta con le modalità indicate nel presente articolo deve essere conferita, a cura del produttore, nei giorni definiti nella scheda in Allegato 1.
8. Il Gestore potrà astenersi dal raccogliere i rifiuti qualora non siano conformi per tipologia di rifiuto (es. presenza di rifiuti pericolosi, imballaggi riciclabili, ecc.), per mancato utilizzo degli appositi contenitori dal Comune o laddove l'esposizione dei rifiuti sia avvenuta nel giorno o orario non corretto. In tal caso il gestore provvederà ad applicare all'esterno del sacchetto o del contenitore uno specifico avviso di non conformità, indicando la causale del mancato ritiro, e segnalando il caso al Comune anche ai fini dell'eventuale applicazione di sanzioni amministrative.
9. In caso di contenitore etichettato come "non conforme" ai sensi del comma precedente, l'utente dovrà provvedere a nuova esposizione nel turno successivo previsto dal calendario di raccolta, previa corretta selezione dei materiali contenuti ed utilizzo di idoneo sacco codificato;
10. È vietato il conferimento del sacco indifferenziato nei cestini pubblici.
11. Nel caso in cui il contenitore venga accidentalmente danneggiato da parte dell'operatore addetto alla raccolta, il Gestore provvederà alla sua sostituzione.
12. Tutti i contenitori devono essere tenuti con cura e in buono stato, fatta salva la normale usura. In caso di furto dei contenitori assegnati la richiesta di reintegro della fornitura da presentarsi al Comune deve essere accompagnata da dichiarazione di sottrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.;
13. I contenitori assegnati all'utenza devono essere collocati all'interno di aree private o di pertinenza.
14. Nel collocamento dei contenitori all'interno delle relative pertinenze dovranno essere rispettate le norme applicabili in materia di igiene locale e sanità, nonché adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare l'insorgere di criticità ed interferenze con le utenze limitrofe.
15. Nei casi in cui l'utenza non disponga di spazi sufficienti, o a fronte di comprovati impedimenti, i contenitori potranno essere collocati su suolo pubblico previa esplicita autorizzazione da parte del Comune.
16. Nelle nuove costruzioni, nelle nuove lottizzazioni di iniziativa pubblica o privata o in caso di adozione di nuovi strumenti di pianificazione territoriale dovranno essere previsti adeguati spazi atti ad ospitare, in area privata, i contenitori per il conferimento dei rifiuti ed eventuali punti di raccolta adeguati alle diverse esigenze locali ed alle disposizioni previste dalla regolamentazione applicabile.
17. All'atto della cessazione della posizione tariffaria, i contenitori carrellati (con ruote), qualora forniti dal

Comune, dovranno essere restituiti previo lavaggio a cura dell'utente.

Art. 26 Raccolte stradali di prossimità

1. Il servizio di raccolta stradale è attuato mediante appositi contenitori nei quali l'utenza provvede a conferire le diverse frazioni di rifiuti.
2. I contenitori su strada o sul suolo pubblico in genere devono essere conformi per tipologia e posizionamento a quanto disposto dal Codice della strada, devono essere rispettosi del decoro urbano e devono riportare le istruzioni da seguire per il corretto conferimento delle frazioni merceologiche a cui sono dedicati.
3. I contenitori utilizzati per la raccolta differenziata devono essere chiaramente distinguibili da quelli per il rifiuto indifferenziato residuo e riportare chiaramente a quali tipologie sono dedicati, utilizzando diversi colori e, se del caso, scritte apposite.
4. I contenitori sono soggetti a manutenzione nei casi ritenuti necessari, a cura del Comune se non specificato diversamente nel Contratto di servizio, e a svuotamento periodico a cura del Gestore, essendo tale attività posta in capo al Gestore per quanto specificato nel Contratto di Servizio; il Gestore stesso assicura nel caso il corretto smaltimento, nel rispetto delle norme vigenti, dei reflui derivanti da tali operazioni di lavaggio.
5. Lo svuotamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti in essi contenuti avviene utilizzando specifiche attrezzature meccaniche.
6. I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali, e ad impedire esalazioni moleste.
7. Il posizionamento dei contenitori per la raccolta stradale deve essere in ogni caso effettuato tenendo conto delle prescrizioni del Codice della strada, nonché delle esigenze di igiene, di sicurezza, di ordine pubblico e di rispetto del decoro urbano.
8. Al fine di consentire le operazioni di svuotamento e manutenzione dei contenitori da parte del Gestore del servizio, ai sensi dell'art. 158 del Codice della strada è vietato parcheggiare veicoli a fianco e/o di fronte ai contenitori per la raccolta di rifiuti urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio.
9. Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, sempreché le condizioni oggettive dei luoghi lo permettano, deve essere mantenuta una distanza minima (indicativamente superiore a 10 metri) in orizzontale rispetto a finestre ubicate a piano terra o in seminterrati e ad ingressi di attività commerciali quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, farmacie, tavole calde, paninoteche e ristoranti.
10. I sacchi conferiti oltre a dover risultare idonei al contenimento delle diverse tipologie di rifiuti secondo le specifiche previste dal presente Regolamento, dovranno avere una volumetria congrua al loro conferimento all'interno dei contenitori senza ostruire e bloccare le bocche di conferimento.
11. È severamente vietato abbandonare i rifiuti al di fuori delle aree appositamente individuate.
12. I materiali voluminosi, e comunque qualsiasi imballo rigido ad eccezione del vetro, prima di essere depositati nel contenitore, devono essere rotti, piegati e pressati, in modo da ridurre al minimo il volume e l'ingombro al fine di non ostruire e bloccare le bocche di conferimento.
13. È vietato spostare, manomettere, rompere o sporcare i contenitori dei rifiuti urbani, nonché affiggere manifesti o apporvi scritte se non autorizzate dal Gestore del servizio.
14. Laddove la raccolta sia effettuata con sistemi di riconoscimento del conferente (quali ad esempio App per dispositivi mobili, codici QRcode o tessere per l'apertura dei contenitori, cioè tecnologie per l'identificazione e/o memorizzazione automatica dei singoli conferimenti mediante strumenti elettronici che possano essere collocati su sacchi, contenitori o altro strumento di raccolta), l'utente utilizza e custodisce tali dispositivi responsabilmente secondo le disposizioni del Gestore del servizio e/o del Comune.
15. L'utilizzo di sistemi di riconoscimento è effettuato nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Gli utenti riceveranno adeguata informativa sul trattamento dei dati personali.

16. Per tutti i contenitori dotati di sistema di riconoscimento è tassativamente escluso l'utilizzo di contenitori diversi da quelli assegnati all'utenza.
17. Tutti i soggetti che eseguono lavori che interferiscono con le aree su cui sono posizionati i contenitori per i rifiuti urbani sono tenuti ad informare il Gestore del servizio con un congruo anticipo se i lavori comportano lo spostamento di contenitori o ne limitano l'accessibilità e sono tenuti, a proprio carico, all'eventuale ripristino delle piazzole e della segnaletica.
18. In caso di interventi di sistemazione viaria, di progetti di nuove urbanizzazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria devono essere previsti e realizzati gli spazi per i contenitori dei rifiuti urbani, sulla base di standard proposti dal Gestore del servizio, in funzione dei parametri relativi alla densità edilizia, al numero degli utenti e alla destinazione degli insediamenti da servire.

Art. 27 Raccolta rifiuti cimiteriali

1. I rifiuti prodotti all'interno dei cimiteri derivano da:
 - a) ordinaria pulizia delle aree superficiali e dei viali cimiteriali;
 - b) esumazioni ed estumulazioni;
 - c) cremazioni.
2. La gestione dei rifiuti cimiteriali deve essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dal D. 22 e dal capo III del Decreto Ministeriale 26 giugno 2000, n. 219.
3. I rifiuti di cui alla lett. a) del comma 1 sono considerati urbani a tutti gli effetti e devono essere conferiti secondo le modalità previste per lo smaltimento dei rifiuti urbani. Rientrano tra essi, in particolare, i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami e materiali lapidei, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse.
4. I rifiuti di cui alla lett. b) del precedente comma 1, quali i resti lignei e i resti di indumenti del feretro, sono raccolti separatamente ed avviati all'incenerimento in impianto idoneo.
5. In ogni caso, i rifiuti metallici, le pellicole di zinco poste a protezione esterna del feretro destinato alla inumazione o alla cremazione, i rifiuti piombosi e simili, sono raccolti separatamente, opportunamente disinfettati e stoccati in appositi contenitori di materiale lavabile e impermeabile munito di coperchio, sistemati in apposita area o locale all'interno o all'esterno del cimitero e destinati a idonei impianti.

Art. 28 Raccolta differenziata di rifiuti urbani pericolosi o che richiedono particolari modalità di trattamento

1. È attivo il servizio di raccolta differenziata e avvio a recupero/smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi secondo le vigenti disposizioni di legge, in particolare di:
 - a. Pile e batterie portatili esauste originate da utenze domestiche e accumulatori al piombo originati da nuclei domestici;
 - b. Prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati originati da utenze domestiche;
 - c. Olii vegetali esausti originati da utenze domestiche;
 - d. Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) derivanti dall'impiego di apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate ai nuclei domestici o suscettibili di essere impiegate sia nei nuclei domestici sia in attività economiche (apparecchi "dual use");
 - e. Spray, batterie, accumulatori, toner, contenitori etichettati "T", "F", "X", "C", schede elettroniche originati da utenze domestiche;
 - f. Vernici, pitture o solventi.
2. Pile e batterie portatili esauste e accumulatori al piombo originati da nuclei domestici
 - a. La raccolta separata di pile e batterie portatili esauste viene effettuata mediante la collocazione di appositi contenitori per il conferimento diretto da parte dell'utenza presso luoghi pubblici, distributori al dettaglio di pile e accumulatori portatili, centri comunali, aree attrezzate e su alcune strade.
 - b. Presso il Centro comunale di Raccolta sono collocati contenitori per il conferimento di pile e

accumulatori portatili originati esclusivamente da nuclei domestici e di accumulatori al piombo originati esclusivamente da nuclei domestici.

c. Il Gestore ne cura lo svuotamento con cadenza programmata ed il successivo avvio ad impianti di trattamento autorizzati.

3. Prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati originati da nuclei domestici

a. La raccolta viene effettuata mediante il conferimento diretto da parte dell'utente in appositi contenitori di metallo posizionati all'interno delle farmacie, degli ambulatori e dei distretti sanitari.

b. È altresì possibile conferire tali rifiuti originati da nuclei domestici in apposito contenitore posizionato presso il Centro comunale di Raccolta, secondo le disposizioni del relativo regolamento.

c. Il Gestore ne cura lo svuotamento con cadenza programmata ed il successivo avvio ad impianti di trattamento autorizzati.

4. Oli vegetali esausti originati da nuclei domestici

a. La raccolta di olii e grassi vegetali e animali esausti residui della cottura degli alimenti originati da nuclei domestici avviene in contenitori collocati nei Centri di raccolta o nelle aree attrezzate.

b. Il Gestore ne cura l'avvio al recupero mediante i Consorzi creati dai produttori di tali olii e grassi.

5. Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

a. Sono suscettibili di raccolta i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) derivanti dall'impiego nei nuclei domestici o suscettibili di essere impiegate sia nei nuclei domestici sia in attività economiche (apparecchi "dual use"), secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 49/2014.

b. I RAEE vengono suddivisi dalla normativa vigente nelle seguenti categorie:

i. Raggruppamento 1: freddo, clima e altre apparecchiature contenenti sostanze ozonolesive

ii. Raggruppamento 2: altri grandi bianchi, quali lavatrici, lavastoviglie etc.

iii. Raggruppamento 3: televisori e monitor

iv. Raggruppamento 4: l'elettronica di consumo, apparecchi di illuminazione, attrezzature a pressione soggette alla PED e altro

v. Raggruppamento 5: sorgenti luminose.

c. Per i raggruppamenti 1, 2 e 3 la raccolta di tali rifiuti avviene con le seguenti modalità:

i. al domicilio del cittadino utente, al numero che verrà fornito e reso pubblico dal Gestore. Il RAEE domestico interessato all'asportazione deve essere portato dall'utente al piano stradale, al limite della proprietà privata, nel giorno fissato, che dovrà essere comunicato a cura del Gestore, per l'effettuazione del prelievo;

d. La raccolta di tutte le tipologie di RAEE è effettuata, oltre che con le modalità di cui alla lettera c. (per i raggruppamenti 1, 2 e 3), anche nei centri di raccolta o aree attrezzate dei Comuni, ove tecnicamente possibile.

e. Il Gestore cura lo svuotamento delle unità di carico previste per i RAEE su richiesta del Comune ed il successivo avvio ad impianti di trattamento autorizzati mediante i Consorzi creati dai produttori di tali beni.

6. Spray, batterie, accumulatori, toner, contenitori "T", "F", "X", "C", schede elettroniche originati da utenze domestiche:

a. I rifiuti interessati dal servizio sono

i. Pile e batterie portatili;

ii. accumulatori al piombo esausti;

iii. prodotti e relativi contenitori, etichettati con il simbolo "T", "F", "X", "C";

iv. contenitori spray;

v. schede elettroniche;

vi. cartucce esauste di toner provenienti anche da utenze non domestiche a condizione che siano classificati come rifiuti urbani;

vii. olio minerale.

b. La raccolta di tali prodotti avviene tramite contenitori posizionati presso i centri di raccolta e le aree

attrezzate, ove tecnicamente possibile.

c. Il Gestore ne cura lo svuotamento ed il successivo avvio ad impianti di trattamento autorizzati.

Art. 29 Raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti

1. Il servizio è effettuato al domicilio del cittadino utente, previa definizione dello specifico appuntamento per il ritiro da richiedersi al numero verde del Gestore o tramite prenotazione on-line dal sito del Gestore stesso.
2. I rifiuti ingombranti interessati all'asportazione devono essere portati dall'utente al piano stradale, al limite della proprietà privata, nel giorno fissato ed almeno mezz'ora prima dell'orario concordato, che dovrà essere comunicato a cura del Gestore, per l'effettuazione del prelievo.
3. I rifiuti ingombranti raccolti saranno conferiti dal Gestore al centro di raccolta o area attrezzata del Comune o direttamente agli impianti di recupero autorizzati.

Titolo 4 – PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI

Art. 30 Il compostaggio domestico dei rifiuti organici e vegetali

1. L'auto compostaggio (compostaggio domestico) così come definito dall'Art. 183 del TUA è una pratica di riduzione alla fonte dei rifiuti urbani, prioritaria rispetto alla raccolta differenziata; è praticabile dalle utenze domestiche con giardino.
2. Il Comune consente e favorisce, anche attraverso la riduzione della tariffa e l'attivazione di opportuna attività di controllo, il corretto compostaggio domestico delle frazioni organica e verde.
3. Il compostaggio domestico può avvenire con l'utilizzo di diverse metodologie (quali cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composte, ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde) e tenendo conto delle distanze tra le abitazioni, allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini.
4. Non potranno essere accettate metodologie di trattamento che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
5. Durante la gestione della struttura del compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:
 - a. Provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare;
 - b. Assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
 - c. Seguire l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.
6. Possono essere compostati i seguenti materiali:
 - a. rifiuti di cucina (a titolo esemplificativo: resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffè, filtri del the, gusci di uova);
 - b. scarti del giardino e dell'orto (a titolo esemplificativo: sfalcio dei prati, ramaglie, fiori appassiti, foglie secche, residui di ortaggi);
 - c. segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero non trattato;
 - d. cenere di combustione di scarti vegetali.
7. È vietato il compostaggio delle seguenti sostanze, a titolo esemplificativo: metalli in genere, plastica e gomma in genere, rifiuti derivanti da attività di demolizione edile, vetro, sostanze contenenti acidi (vernici, batterie di autoveicoli), sostanze contenenti prodotti di sintesi e metalli pesanti o dagli stessi contaminate (quali ad esempio, pile, olii vegetali e minerali), tessuti, legno verniciato, legno comunque sottoposto a trattamento con sostanze non naturali, farmaci scaduti, carta patinata, carta stampata, carta colorata.
8. Gli utenti che intendono destinare sia gli scarti di cucina sia gli scarti vegetali al compostaggio domestico, non conferendoli al servizio pubblico di gestione, sono tenuti a comunicarlo al Comune/Gestore del servizio;
9. Gli utenti che praticano regolarmente il compostaggio domestico hanno diritto ad una riduzione della

quota variabile della TARI nella misura stabilita annualmente dal Comune in conformità alla normativa ARERA, previa comunicazione e verifica da parte del Gestore.

Titolo 5 - NORME PER L'IGIENE URBANA

Art. 31 Raccolta dei rifiuti abbandonati su suolo pubblico o ad uso pubblico

1. Se presenti nel territorio comunale, a seguito richiesta del Comune, il Gestore provvede alla rimozione di rifiuti ingombranti e di qualunque altro rifiuto non pericoloso abbandonato sul suolo pubblico; tali rifiuti sono classificati come urbani ai fini della raccolta.
2. Non sono da intendersi come rifiuti abbandonati oggetto del presente servizio i rifiuti esposti dagli utenti in occasione dei servizi porta a porta e non raccolti nel turno di raccolta dedicato, in quanto valutati non conformi; questi ultimi rifiuti devono essere gestiti secondo le modalità specificamente definite per le raccolte porta a porta.
3. Il servizio include il trasporto a destino dei rifiuti derivanti dall'attività svolta.

Art. 32 Pulizia delle aree in occasione di feste popolari, sagre, manifestazioni in genere, giostre e spettacoli circensi.

1. I gestori di feste popolari, sagre, manifestazioni in genere, giostre e spettacoli circensi che occupino aree pubbliche o di uso pubblico devono mantenere pulito il suolo al di sotto degli arredi/attrezzature di vendita o sosta e nelle immediate adiacenze (es. fronte/accessi), anche oltre lo spazio di posteggio assegnato, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo e natura provenienti dalla attività esercitata e gestendoli secondo le modalità prescritte dal presente Regolamento.
2. Al termine delle manifestazioni l'area deve risultare perfettamente pulita;
3. Il Gestore, su richiesta del Comune, provvede a:
 - a. collocare nelle aree interessate dagli eventi, prima dell'inizio degli stessi, contenitori idonei alla raccolta differenziata per singola frazione merceologica (secco residuo, frazione organica, carta e cartone, vetro, alluminio e plastica), in numero e volumetria sufficiente a garantire il conferimento dei rifiuti prodotti;
 - b. al termine degli eventi, alla rimozione dei contenitori per la raccolta, ed al conferimento agli impianti di destino dei rifiuti raccolti, secondo la loro tipologia;
 - c. a segnalare alla Polizia Municipale e/o ad altri eventuali agenti accertatori, eventuali comportamenti non corretti di operatori, rispetto agli obblighi inerenti alla gestione dei rifiuti prodotti e il loro conferimento.
4. La raccolta dei rifiuti nelle aree interessate dagli eventi dovrà essere effettuata anche durante lo svolgimento dello stesso, nel caso in cui la durata fosse prevista in più giorni consecutivi.

Art. 33 Attività di volantinaggio

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico, fatta eccezione per i volantini distribuiti per propaganda elettorale, e comunque per tutti i soggetti autorizzati dall'Amministrazione, è vietato per le strade pubbliche o aperte al pubblico lanciare o collocare sul suolo pubblico, in luogo pubblico o aperto al pubblico, volantini o simili.
2. Nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione, il beneficiario del messaggio contenuto nel volantino risponderà in solido per gli aspetti sanzionatori.

Art. 34 Carico e scarico di merci e materiali, defissione manifesti, rimozione degli ingombri

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali o defissione di manifesti che diano luogo alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura su area pubblica o di uso pubblico, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

2. Qualora si verifichi la caduta su area pubblica o di uso pubblico del carico, o di parte di esso, da un veicolo, il proprietario del mezzo è tenuto a procedere, senza indugio, alla rimozione e pulizia dei luoghi.
3. In caso d'inosservanza, e su richiesta del Comune, la pulizia sarà effettuata a cura del Gestore.
4. Il Comune addebiterà al responsabile inadempiente il costo del servizio prestato, oltre alla contestazione delle inadempienze sia ai sensi delle Leggi in materia sia ai sensi del presente Regolamento.

Art. 35 Pulizia di aree occupate da cantieri

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico, è tenuto, sia quotidianamente che alla cessazione dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e priva di rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
2. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi tipo. Chi effettua le suddette attività è tenuto, sia quotidianamente sia alla cessazione dell'attività, alla pulizia dei tratti di strada limitrofi ai passi carrai temporanei e non, oggetto di transito di automezzi adibiti ai lavori di cantiere. I responsabili del cantiere dovranno impegnarsi a ridurre tali inconvenienti (ad esempio attraverso il lavaggio ruote per gli automezzi pesanti in uscita, etc.).

Art. 36 Rimozione di scarichi abusivi su suolo pubblico o di uso pubblico

1. Qualora si verifichino scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o adibite ad uso pubblico, i responsabili sono tenuti a ripristinare la situazione come in precedenza, raccogliendo e provvedendo allo smaltimento in proprio dei rifiuti e fornendo al Comune tutti gli elementi per la verifica della regolarità delle azioni compiute.
2. È fatta salva la contestazione delle inadempienze ai sensi delle Leggi in materia e del presente Regolamento.
3. Qualora l'accumulo di rifiuti risulti pregiudizievole per l'igiene o la salute pubblica, previo parere motivato di Arpat e/o Asl competenti per territorio, il Sindaco ingiunge ai soggetti interessati di provvedere entro un congruo termine.
4. Trascorso inutilmente detto termine, o anche immediatamente qualora la situazione richieda un intervento urgente, il Sindaco emana ordinanza avverso i soggetti interessati, disponendo con urgenza la pulizia e/o il riassetto delle aree suddette a tutela dell'igiene e della salute pubblica.

Art. 37 Obblighi di chi conduce animali domestici

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, compresi i giardini, sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni. Dovranno in tal senso provvedere personalmente alla rimozione ed asporto degli escrementi solidi, ed al lavaggio con acqua delle urine.
2. Il Comune potrà dotare alcune aree pubbliche o di uso pubblico di appositi dispenser di sacchetti per la raccolta ed eventuale conferimento delle deiezioni animali.
3. Gli obblighi previsti dal presente articolo non si applicano ai conduttori di cani che abbiano palesi problemi di deambulazione ed autonomia funzionale determinati da evidenti handicap (ad esempio non vedenti).

Titolo 6 - SISTEMA SANZIONATORIO, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 38 Preposti alla verifica del rispetto delle norme

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dal Servizio di Polizia Locale.
2. Possono essere accertate anche:
 - a. da apposito personale, messo a disposizione da parte del Gestore o dipendente del Comune, qualora nominato dal Sindaco "Agente Accertatore" ai soli fini del presente Regolamento;
 - b. da Guardie appartenenti ad associazioni di volontariato, operanti nel settore ambientale e di protezione civile, regolarmente iscritte ai Registri istituiti per legge con cui il Comune abbia stipulato apposita

convenzione per tale servizio.

Art. 39 Verifiche e controlli

1. I soggetti autorizzati possono eseguire controlli sul contenuto dei sacchetti o contenitori nel rispetto delle norme sulla privacy, allo scopo di verificare le corrette modalità di conferimento. Tali attività potranno essere svolte anche attraverso specifiche analisi merceologiche atte a verificare la qualità effettiva del materiale intercettato da specifiche utenze o agglomerati di utenze. I dati raccolti possono essere utilizzati, in forma anonima e aggregata, dal Comune o dai soggetti esterni, nominati dal Comune come responsabili del trattamento dati, per elaborazioni statistiche finalizzate al miglioramento del servizio.
2. Durante le operazioni di raccolta, sarà compito del Gestore verificare eventuali evidenti errori di conferimento da parte degli utenti. Salvo diverse disposizioni del Comune, esclusivamente in presenza di contenitori/sacchi con rifiuti non conformi alle tipologie di quelli da raccogliere, il Gestore, è tenuto a comunicare il mancato prelievo al Comune fornendo l'indirizzo (via e numero civico) del mancato ritiro, a mezzo mail o tramite il programma informatico predisposto dal Gestore e fornito alla ditta esecutrice del servizio. L'Utente dovrà provvedere a nuova esposizione nel turno successivo previsto dal calendario di raccolta previa corretta selezione dei materiali contenuti. Il Gestore si riserva, tramite il Comune, di sensibilizzare l'utenza interessata e di non effettuare eventuali successivi ritiri di sacchi confezionati non correttamente, apponendovi il previsto adesivo. Non è ammesso il mancato ritiro di tipologie di rifiuti urbani non conformi alle modalità di raccolta qualora non venga applicato l'adesivo. La procedura di avviso all'utenza sulla non conformità dei rifiuti esposti, rispetto ai regolamenti comunali, potrà essere chiesta anche per tipologie conferite in contenitori (secchi, bidoni carrellati, cassonetti).
3. I verbali di accertamento dovranno pervenire al Comando di Polizia Locale, che ne curerà l'iter procedimentale.
4. Sono fatte salve le competenze degli altri Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria di cui agli artt. 55 e 57 del C.P.P.

Art. 40 Regime sanzionatorio

1. Le infrazioni al presente Regolamento sono punite:
 - a. per quanto ricade nelle violazioni previste dal TUA con le sanzioni amministrative o penali previste dall'Art. 255 e segg. della norma stessa;
 - b. per tutte le altre violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento con le sanzioni, nei limiti minimo e massimo, di cui all'Art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000 ovvero secondo le fattispecie eventualmente disciplinate in applicazione dell'Art. 16 alla legge 24/11/1981, n. 689 e s.m.i. nell'ambito dei limiti minimo e massimo di seguito specificati:

VIOLAZIONE	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA / AMMENDA PENALE (MIN-MAX)	RIFERIMENTO ARTICOLO DEL PRESENTE REGOLAMENTO
Abbandono o deposito o immissione di rifiuti pericolosi sul suolo, nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee.	Art. 255-ter del D Lgs 152/2006 e s.m.i	Art. 12 Comma 3
Abbandono o deposito o immissione di rifiuti non pericolosi sul suolo, nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee	Art. 255 del D Lgs 152/2006 e s.m.i	Art. 12 comma 5 Art. 14

Depositare rifiuti a terra accanto ai contenitori della raccolta <i>Se la violazione è commessa facendo uso di veicoli a motore, si applica, altresì, la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per un mese ai sensi dell'articolo 214 del codice della strada</i>	Art. 255 comma 1.2 Del D Lgs 152/2006 (Sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 3.000 euro)	Art. 12 comma 6
Abbandono sul suolo, nelle acque, di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta, prodotti da fumo e gomme da masticare	Art. 255 comma 1.bis del D Lgs 152/2006 e s.m.i € 80 - 320	Art. 12 comma 12
Conferimento di rifiuti speciali non pericolosi al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani	Art. 255 del D Lgs 152/2006 e s.m.i	Art. 12 comma 2
Conferimento di rifiuti speciali pericolosi al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani	Art. 255-ter del D Lgs 152/2006 e s.m.i	Art. 12 comma 2
Brucciare i rifiuti	Art. 256-bis D Lgs 152/2006 e s.m.i	Art 12 comma 16
Conferimento di rifiuti differenziati e non differenziati al servizio pubblico istituito dal Comune da parte di soggetti non residenti e attività non insediate nel territorio comunale e che, comunque, non corrispondono la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani	€ 50,00 – 300,00	Art. 12 comma 7
Mancato rispetto delle frequenze e delle modalità per il conferimento dei rifiuti stabilite previste dal presente Regolamento e dalle ordinanze in esecuzione dello stesso	€ 25,00 – 300,00	Art. 14 comma 4
Introduzione in sacchetti o altri contenitori per i rifiuti urbani domestici di liquidi, materiali in combustione, taglienti o acuminati	€ 50,00 – 300,00	Art. 14 comma 3 e comma 5
Mancato rispetto dell'obbligo per l'utente di conferire in modo separato tutti i rifiuti per i quali è stata attivata la relativa raccolta differenziata	€ 25,00 – 150,00	Art. 14 comma 2
Spostamento dei contenitori	€ 25,00 – 150,00	Art. 12 comma 8
Apposizione di materiale pubblicitario o scritte di vario genere sui contenitori	€ 25,00 – 150,00	Art. 12 comma 9
Manomissione o danneggiamento di contenitori	€ 50,00 – 300,00	Art. 12 comma 10
Mancata pulizia dell'area al termine delle manifestazioni pubbliche	€ 25,00 – 150,00	Art. 32 comma 2
Mancato smaltimento di carogne o carcasse di animali, da parte dei rispettivi proprietari	€ 50,00 – 300,00	Art. 12 comma 15
Distribuzione di volantini tramite lancio o collocazione in luogo pubblico o aperto al pubblico	€ 25,00 – 150,00	Art. 33 comma 1
Mancata pulizia dell'area dopo operazioni di carico e scarico o defissione di manifesti	€ 25,00 – 150,00	Art. 34 comma 1
Mancata pulizia di area pubblica, lordata a causa di attività da cantiere edile o simili	€ 50,00 – 300,00	Art. 35 commi 1 e 2
Mancata pulizia dell'area sporcata dagli escrementi degli animali	€ 25,00 – 150,00	Art. 37, comma 1

2. Per qualsiasi altra violazione alle norme contenute nel presente Regolamento non sanzionata al comma 1, è stabilita una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 300,00.

Art. 41 Accertamento mediante videosorveglianza ai sensi dell'art. 255, comma 1-ter del D.Lgs. 152/2006

1. L'accertamento delle violazioni relative all'abbandono di rifiuti di cui agli artt. 255, comma 1.2 (deposito accanto ai contenitori) e comma 1-bis (rifiuti di piccolissime dimensioni) può avvenire senza contestazione immediata attraverso le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza posti fuori o all'interno dei centri abitati.
2. Il Comune può installare, nei punti critici del territorio comunale (aree di conferimento rifiuti, centri di raccolta, zone soggette ad abbandoni ripetuti), sistemi di videosorveglianza nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 - GDPR).
3. I sistemi di videosorveglianza devono essere adeguatamente segnalati mediante apposita cartellonistica, ai sensi dell'art. 13 del GDPR.
4. Le immagini riprese sono conservate per il tempo strettamente necessario all'accertamento delle violazioni e comunque non oltre 7 giorni, salvo necessità di conservazione per procedimenti in corso.
5. L'accesso alle registrazioni è riservato al personale autorizzato della Polizia Locale e ai soggetti di cui all'art. 38 del presente Regolamento

Art. 42 Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività.
2. Dalla data di cui al comma 1 sono abrogate tutte le disposizioni precedenti in materia, se vigenti.
3. Eventuali norme previste in altri regolamenti comunali ed in contrasto con le disposizioni di cui al presente sono da ritenersi abrogate.
4. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme dei Regolamenti comunali di Igiene, Edilizia, di Polizia Locale, Polizia Mortuaria, dei Servizi di fognatura, della tassa sui rifiuti, nonché la vigente normativa statale e regionale per quanto applicabile.

Art. 43 Campagna di informazione alla cittadinanza

1. A seguito dell'entrata in vigore del presente Regolamento il Comune attiverà forme di pubblicizzazione dei contenuti dello stesso con una specifica informativa indirizzata alle famiglie nonché alle attività economiche del territorio.

Art. 44 Clausola di adeguamento

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sovraordinate. In caso di contrasto, prevalgono le disposizioni di rango superiore.
2. I richiami e le citazioni a norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere riferiti al testo vigente delle norme stesse.